

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA AL SIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Ienca Massimo ad Euro 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.1.2008 INFLITTA AL SIG. FABBRI GIANNI** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Fabbri Gianni a tutto il 31.12.2007. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE DE VEZZE DANIELE, SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007)

La C.G.F. ha respinto il reclamo come sopra presentato dall’A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Molinari Dr. Lucio, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 4. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. VAILATTI TOMMASO SEGUITO GARA UDINESE/TORINO DEL 31.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 97 dell’1.11.2007)

La C.G.F. ha respinto il reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 5. RICORSO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 95 del 31.10.2007)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo presentato dall’U.S. Avellino S.p.A. di Avellino dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO DEL CALCIATORE AGOMERI ANTONELLI FILIPPO (DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TRIESTINA/BARI DEL 31.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 31.10.2007)

La C.G.F. ha respinto il reclamo come sopra proposto dal calciatore Agomeri Antonelli Filippo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 9 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete